



FAQ - Definizione agevolata

(Introdotta dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i.)

1. QUAL È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La **Legge n. 197/2022** stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Chi aderisce dovrà pagare **unicamente** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle **sanzioni per violazioni del Codice della strada**, nonché alle **altre sanzioni amministrative** (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che **non siano da corrispondere** unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette "**maggiorazioni**"), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.



2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il **31 gennaio 2023**, ha provveduto a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casce/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del **1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022**;
- i carichi relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo **avvisi di pagamento** (cosiddetti GIA);
- **i carichi** affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** che non hanno provveduto, entro il **31 gennaio 2023**, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casce/enti che hanno deliberato l’adesione alla Definizione agevolata fai riferimento alla FAQ n.2.



4. COSA SUCCEDDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato entro il **30 settembre 2023** (ovvero entro il **31 dicembre** per i soggetti rientranti nei territori di cui all'allegato 1 del DL n. 61/2023), la **Comunicazione delle somme dovute**, che contiene le seguenti informazioni:

- l'**accoglimento** o l'**eventuale diniego** della domanda di adesione;
- l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata ("Rottamazione-quater");
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
 - in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
 - oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati (se il contribuente ha chiesto la ripartizione in più di dieci rate, la "Comunicazione" contiene solo i moduli riferiti alle prime dieci rate del piano, mentre successivi moduli di pagamento saranno inviati in prossimità della scadenza della decima rata solo se il piano risulterà al corrente con i pagamenti);
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Successivamente, la Legge n. 18/2024 ha differito al **15 marzo 2024** la scadenza per il pagamento delle **prime tre rate** della Definizione agevolata, ma, grazie ai 5 giorni di **tolleranza**, il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il **20 marzo 2024**.

In caso alcuni (o tutti) carichi contenuti della domanda di adesione, non rientrino nell'ambito applicativo della Definizione agevolata, nella "Comunicazione" sono evidenziate le specifiche motivazioni che ne hanno determinato l'inammissibilità con conseguente "accoglimento parziale" o completo "rigetto" della domanda.



5. COME POSSO OTTENERE UNA COPIA DELLA COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DEI MODULI DI PAGAMENTO?

Una copia della "Comunicazione", inclusi i primi moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'**area riservata** del [sito internet](#).

Inoltre, puoi richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in **area pubblica**.

Basta inserire il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la "Comunicazione" e i moduli per pagare. Se il controllo della documentazione darà esito positivo, riceverai, tramite e-mail, copia della "Comunicazione" richiesta.

6. HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater" sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.



7. HO PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?

In seguito alla **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"):

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8. QUANDO SCADONO I PAGAMENTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

L'articolo 4 del DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha previsto le seguenti scadenze per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata:

- in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione" (DL n. 61/2023), i **termini** e le **scadenze** della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., **sono prorogati di 3 mesi**.

Successivamente, la Legge n. 18/2024 ha differito al **15 marzo 2024** la scadenza per il pagamento delle **prime tre rate** della Definizione agevolata.

Sono prorogate al 15 marzo anche le **prime due rate** previste dal "Decreto Alluvione".

Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e quindi, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente **entro mercoledì 20 marzo 2024**.



9. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- [Sito istituzionale](#);
- App EquiClick;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - sportelli bancari;
 - uffici postali;
 - home banking;
 - ricevitorie e tabaccai;
 - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Inoltre, nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, è disponibile il nuovo servizio di **domiciliazione bancaria** che consente di **attivare o revocare** l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

10. POSSO PAGARE SOLO ALCUNE DELLE CARTELLE/AVVISI CONTENUTI NELLA COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE?

Sì, se la tua dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e intendi pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, puoi utilizzare il servizio **ContiTu**, disponibile nell’area pubblica del [sito internet](#).

ContiTu ti consente di rimodulare l’importo totale dovuto del tuo piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta.

Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate (anche quelli successivi alla decima scadenza, se la soluzione rateale lo prevede).

Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero. Inoltre, per non incorrere nell’inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.



11. COSA SUCCEDA SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente** o **tardivo versamento**, superiore a **cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulta **inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

12. RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE CHE SI È VERIFICATA A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023. SONO PREVISTE MISURE SPECIFICHE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-QUATER")?

Sì, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione" (DL n. 61/2023), i **termini** e le **scadenze** della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., **sono prorogati di 3 mesi**. Conseguentemente, sono differiti di **3 mesi** sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.

Successivamente, **la Legge n. 18/2024** ha previsto un differimento al 15 marzo 2024 delle prime due rate, ma, grazie ai 5 giorni di tolleranza, il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il **20 marzo 2024**.

13. RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE. HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA "ROTTAMAZIONE-TER", DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE SONO RIENTRATI NELLO "STRALCIO" DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLE RATE NON ANCORA SCADUTE DELLA "ROTTAMAZIONE-TER" E PRESENTARE LA RICHIESTA DI "ROTTAMAZIONE-QUATER"?

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla "Rottamazione-quater" anche per debiti già ricompresi in precedenti "Rottamazioni".

In tal caso la "Comunicazione" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, **entro il 31 dicembre 2023**, alle popolazioni del "**Decreto Alluvione**", terrà già conto degli importi annullati al 30 aprile 2023 per effetto dello "Stralcio" dei debiti fino a mille euro.

